



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione n. ²⁶ adottata nella seduta del 20 marzo 2012

Verbale n. ⁶

OGGETTO: Approvazione preaccordo di contrattazione Amministrazione - OO.SS. categorie sottoscritto nella seduta della delegazione trattante del 9 marzo 2012.

con l'intervento dei Consiglieri:

Presidente	Mario	ABBRUZZESE	
Vicepresidente	Raffaele	D'AMBROSIO	
Vicepresidente	Bruno	ASTORRE	
Consigliere Segretario	Gianfranco	GATTI	ASSENTE
Consigliere Segretario	Isabella	RAUTI	
Consigliere Segretario	Claudio	BUCCI	


PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
Segreteria Generale
Funzione dirigenziale di Staff
Lavori Ufficio di Presidenza
(Dott.ssa GIUSEPPINA SILVETTI)

e con l'assistenza del Segretario Nazzeno CECINELLI

L'Ufficio di presidenza

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25)" ed in particolare l'articolo 75 che, modificando l'articolo 32 della predetta legge regionale 6 del 2002, ha previsto che la contrattazione decentrata integrativa sia distinta per il personale della Giunta e del Consiglio e che l'Ufficio di presidenza definisce la composizione della parte pubblica abilitata alle trattative per il personale appartenente al ruolo del Consiglio;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 concernente "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e successive modifiche di seguito denominata Regolamento ed in particolare il titolo II;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale non dirigente del comparto "Regioni e Autonomie Locali" vigente;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 febbraio 2008, n. 13 concernente <<Attuazione dell'articolo 75 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26: nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione decentrata integrativa e alla concertazione dei dirigenti e del personale del Consiglio regionale. Modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale">>;

Visto il preaccordo di contrattazione "Indennità di risultato dell'esercizio finanziario 2011" sottoscritto nella seduta della delegazione trattante del Consiglio regionale del Lazio 9 marzo 2012, allegato in copia alla presente deliberazione (allegato 1), accompagnato dalla relazione tecnico-illustrativa della dirigente della funzione direzionale di staff "Trattamento Economico" (allegato 2);

Ritenuto di dover autorizzare la sottoscrizione del citato preaccordo da parte del Presidente della delegazione trattante;

all'unanimità

Delibera

1. di autorizzare la sottoscrizione del seguente preaccordo:
 - a) "Indennità di risultato dell'esercizio finanziario 2011" sottoscritto nella seduta della delegazione trattante del Consiglio regionale del Lazio 9 marzo 2012, allegato in copia alla presente deliberazione (allegato 1);

Il Segretario
Nazzeno Cecinelli

Il Presidente
Mario Abbruzzese


PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
Segreteria Generale
Funzione direzionale di Staff
Lavori Ufficio di Presidenza
(Dott.ssa GIUSEPPINA SILVETTI)

PRE ACCORDO DI CONTRATTAZIONE

Indennità di risultato dell'esercizio finanziario 2011

a) è quantificata rispettivamente per le:

1) Cat. B e C nella misura del 40%, eventualmente, a fronte di disponibilità del fondo, fino al 50%, della produttività annua erogata e salvo ulteriori interventi decisi in delegazione trattante;

2) Cat. D: per i titolari di posizione organizzativa nella misura del 25% dell'indennità di posizione, e per le alte professionalità nella misura del 30% dell'indennità;

b) la valutazione per ciascun dipendente dovrà essere graduata e differenziata e dovrà tener conto, oltre che della professionalità posseduta, anche dell'effettivo apporto, sia in termini di presenza che di collaborazione e disponibilità;

c) per la corresponsione della retribuzione individuale di risultato non si applicherà più la griglia utilizzata fino all'esercizio finanziario 2010. L'indennità di risultato è erogata per ciascun dipendente nella misura dell'effettivo punteggio attribuito al dipendente stesso espresso in percentuale;

d) per le valutazioni sono confermate le schede per l'attribuzione dell'indennità di risultato al personale non dirigente degli esercizi finanziari precedenti.

Roma 9/3/2012

[Handwritten signature]

CISC

CISIL/FP

UIL FPL

CSA

[Handwritten signatures and notes]
Roberto Tumo

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. 26	del 20/3/2012
Il Segretario	Il Presidente

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
Segreteria Generale
Funzione direzionale di Staff Organizzazione,
Affari Istituzionali, Relazioni sindacali
(Dr. Nicola Troilo)

[Handwritten signature]

(ALLEGATO 2)

Roma, li 15 Marzo 2012

OGGETTO: Relazione tecnico - illustrativa dell'ipotesi di accordo ANNO 2011
Artt. 40 e 40 bis del D.L. vo 165/2001

PREMESSA

L'art. 40 del D.lgs 165/2001, al comma 3 - sexies, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa che devono essere certificate dagli organi di controllo.

Considerato che la relazione tecnico finanziaria compete alle strutture della Giunta preposte alla gestione dei capitoli di spesa e tenuto conto che il fondo anno 2011 trova finanziamento della Legge Regionale n°29 del 24 dicembre 2010 nel capitolo di spesa unico per la Giunta e per il Consiglio S11503

La presente relazione è finalizzata a rappresentare l'obiettivo della contrattazione decentrata integrativa, ossia la destinazione delle risorse disponibili per finalità utili e necessarie e che migliorino l'efficacia e l'efficienza dei servizi.

In data 31 marzo 2011 la delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali Regionali con l'RSU hanno sottoscritto il rendiconto per l'esercizio finanziario 2010.

Ai sensi dell'articolo 5 del CCNL 01.04.1999, in data 7 Aprile 2011 la delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali Regionali hanno preso atto della **costituzione provvisoria** del fondo del salario accessorio 2011 nelle more:

- della decurtazione per l'importo relativo ai dipendenti di ruolo cessati nell'anno 2011, quantificato secondo le previsioni contenute nel testo coordinato del documento del 10 febbraio 2011 e con le modifiche approvate il 13 ottobre 2011, dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome.
- della quantificazione consuntiva delle economie 2011 sullo straordinario come previsto dall'art. 15 del CCNL 01.04.1999 c.1 lett. m)
- dell'applicazione degli adempimenti relativi alla Sentenza della Corte costituzionale n. 195/2010

In data 28 giugno 2011 venivano approvati con delibera n. 57 dell'Ufficio di Presidenza i preaccordi di contrattazione.

- del 31 marzo 2011
- del 7 aprile 2011.

In data 9 marzo 2012 la delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali Regionali hanno sottoscritto un pre accordo di contrattazione sull'erogazione dell'indennità di risultato dell'esercizio finanziario 2011.

Le risorse decentrate stabili e variabili sono costituite in conformità con quanto stabilito dagli artt. 15 del CCNL 01.04.1999, art. 31 e 32 del CCNL 22.01.2004, art 4 del CCNL 09.05.06, art 8 CCNL 11.04.08, art 4 del CCNL 31.07.09, della Legge 133/08, del D L vo 150/09 e della Legge 122/10

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Fino alla definizione complessiva del nuovo CCDI rimangono in vigore le norme previste dal CCDI 1998/2001 a cui il Fondo nelle more dell'autorizzazione definitiva da parte dell'Ufficio di Presidenza si è attenuto

Le risorse che costituiscono il fondo provvisorio 2011 e che vengono finanziate da fondi di bilancio ammontano a € 4.842.797 sono così determinate

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>26</u>	del <u>20/3/2012</u>
Il Segretario	Il Presidente